

## Statuto dell'Associazione "Audi RS Club"

### **Articolo 1°) Denominazione e Sede**

E' costituita una Associazione ricreativa senza finalità di lucro denominata "Audi RS Club".  
L'Associazione ha sede legale in Milano (MI).

### **Articolo 2°) Durata dell'Associazione**

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e si scioglierà per le cause previste dalla legge e/o dal presente Statuto.

### **Articolo 3°) Oggetto dell'Associazione**

L'Associazione ha lo scopo di riunire, in spirito di amicizia, tutti i simpatizzanti del marchio "AUDI" che desiderino praticare, promuovere, propagandare attività turistico/sportive ricreative del tempo libero, con particolare riferimento alla partecipazione a raduni e manifestazioni automobilistiche in genere, nonché alla loro promozione ed organizzazione: essa potrà partecipare anche ad attività sportive organizzate da altri Enti ed Associazioni, sia a livello turistico che agonistico, come pure affiliarsi ad analoghe Associazioni e/o Enti Nazionali od Estere nel rispetto dell'oggetto sociale. E' in ogni caso espressamente esclusa ogni finalità politica e religiosa, come pure ogni scopo di lucro.

L'Associazione e la sua attività non possono subire condizionamenti partitici, economici, confessionali, che siano in contrasto con le norme del presente Statuto.

### **Articolo 4°) Simbolo dell'Associazione**

Il simbolo sociale dell'Audi RS Club è costituito dal logo a colori qui di seguito rappresentato e descritto:



Emblema rettangolare a sfondo bianco, rinchiudente sulla medesima riga la scritta "Audi", un rombo rosso contenente la scritta "RS" e la restante scritta "Club".

L'Associazione è altresì proprietaria esclusiva del sito internet legato al dominio: <http://www.audirsclub.it> di cui ha licenza d'uso, che costituisce organo ufficiale e privilegiato dell'Audi RS Club per le comunicazioni con i Soci e la pubblicazione degli eventi sociali e delle notizie di interesse generale, dei forum e di tutti gli strumenti e risorse internet collegati al sito di cui sopra.

## **Articolo 5°) Associati**

I Soci di Audi RS Club si distinguono in:

- a) **Soci Fondatori:** sono coloro i quali hanno fondato l'Audi RS Club e, come tali, sono elencati nell'Atto Costitutivo. Non sono pertanto tenuti a presentare domanda di ammissione all'Associazione.
- b) **Soci Ordinari:** sono coloro i quali, in possesso dei requisiti di ammissione previsti nell'articolo 6 del presente Statuto, intendono aderire all'Associazione con l'intento di contribuire al conseguimento delle finalità della stessa, e sono pertanto ammessi su delibera del Consiglio Direttivo.
- c) **Soci Sostenitori:** sono coloro i quali, in possesso dei requisiti di ammissione previsti nell'articolo 6 del presente Statuto, intendono aderire all'Associazione con l'intento di contribuire al conseguimento delle finalità della stessa e sostenerla economicamente, e sono pertanto ammessi su delibera del Consiglio Direttivo. In ogni caso, il sostegno economico non fornisce al Socio Sostenitore ulteriori diritti, doveri e/o privilegi rispetto alle altre categorie di Associati, nel pieno rispetto del principio di uguaglianza e pari opportunità previsto dall'articolo 9 del presente Statuto.
- d) **Soci Onorari:** sono coloro i quali, distinguendosi per particolari benemerienze o meriti in campo civile, sociale, scientifico, sportivo, sono ritenuti meritevoli di far parte dell'Associazione. Vengono nominati su delibera del Consiglio Direttivo e approvazione dell'Assemblea degli Associati, secondo quanto previsto dai successivi articolo 15 punto i e articolo 19 punto f.

## **Articolo 6°) Ammissibilità dei Soci**

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e/o giuridiche proprietari e/o utilizzatori di un'autovettura di marca Audi, in particolare dei modelli S ed RS, nonché tutte le persone fisiche e/o giuridiche che intendono parteciparvi condividendone l'oggetto sociale, come individuato e definito al precedente art. 3, rispettando le norme del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, ove istituiti, e delle delibere degli Organi Sociali fatte in base allo Statuto, ed impegnandosi ad un comportamento sportivo, etico e morale compatibile con le finalità elencate con gli scopi dell'Associazione, senza discriminazione alcuna per convinzioni politiche, religiose ed altri credi, di coscienza e a ragione dell'origine etnica, colore della pelle, lingua, nazionalità.

Per essere ammessi all'Associazione, bisognerà presentare domanda al Consiglio Direttivo, compilando in ogni sua parte il modulo da esso appositamente predisposto ed accettando espressamente le norme del presente Statuto e di tutte le sue eventuali modifiche, i regolamenti interni, ove istituiti e se in vigore al momento della presentazione della domanda, nonché l'obbligo di osservare le deliberazioni fatte dagli Organi Sociali in base allo Statuto.

I Soci Onorari, nominati su delibera del Consiglio Direttivo, sono riconosciuti tali su approvazione dell'Assemblea degli Associati e sono tenuti all'obbligo di osservare le norme dello Statuto, gli eventuali Regolamenti Interni e le deliberazioni fatte dagli Organi Sociali.

La domanda di ammissione sarà esaminata dal Consiglio Direttivo, che potrà deliberarne l'accettazione o la reiezione.

In particolare l'Associazione ha la facoltà di non associare o di escludere, se associati in precedenza, persone che lavorino in qualsiasi modo per conto di altri fabbricanti di autovetture o parti di ricambio, oppure facciano parte di organi direttivi di altri costruttori di automobili o, comunque, le cui attività o interessi siano in contrasto con quelli dell'Associazione. Allo stesso modo, l'Associazione ha la facoltà di non associare o di escludere, se associati in precedenza, persone che facciano parte di Club o forum concorrenti che, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, si siano comportati o abbiano tenuto atteggiamenti ostili o lesivi per l'immagine dell'Associazione e le attività da essa svolte.

Gli Associati dovranno versare al momento della loro ammissione, la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

### **Articolo 7°) Obblighi del Socio**

I Soci sono tenuti:

- a) al pagamento della quota di ammissione e della quota annuale;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti Interni (ove istituiti) e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- c) alla partecipazione, in proprio o per delega, alle Assemblee Sociali, pena possibile esclusione dall'Associazione;
- d) ad un comportamento tale da non danneggiare gli interessi e l'immagine dell'Associazione, dei singoli Associati, del marchio Audi AG, delle aziende partner di Audi RS Club e di altre associazioni.

### **Articolo 8°) Perdita della qualifica di Socio**

La qualifica di Socio si perde per:

- a) **Recesso** da parte del Socio che ne abbia dato preavviso scritto di almeno 3 (tre) mesi al Consiglio Direttivo;
- b) **Esclusione** deliberata dal Consiglio Direttivo, con diritto di appello al Collegio dei Revisori Sindaci Probiviri entro 8 (otto) giorni dalla comunicazione scritta della relativa deliberazione, a causa di comportamenti incompatibili con i principi e lo Statuto dell'Associazione, o per inosservanza degli obblighi previsti al precedente articolo 7, o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del presente Statuto;
- c) **Decadenza** quando il Socio non paga la quota annuale entro i termini stabiliti dall'articolo 11 del presente Statuto;
- d) **Espulsione** deliberata dal Consiglio Direttivo congiuntamente al Collegio dei Revisori Sindaci Probiviri senza possibilità di appello della relativa deliberazione, sia a causa di una condotta morale e civile da parte del Socio tale da renderlo indegno di appartenere all'Associazione, sia a causa di svolgimento di attività lesive dell'immagine dell'Associazione e dei singoli associati, sia ancora per la fomentazione di disordini e dissidi in seno alla stessa Associazione.

La perdita della qualifica di Associato, indipendentemente dalla motivazione, non esonera l'Associato uscente degli obblighi precedentemente assunti nei confronti dell'Associazione.

#### **Articolo 9°) Partecipazione dei Soci all'Associazione**

Tra gli Associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i Soci partecipano al processo decisionale nelle forme e nei modi stabiliti dal presente Statuto e hanno pari opportunità di accesso alle cariche elettive, solo se risultano in regola con il pagamento delle quote associative.

Gli eventuali Regolamenti Interni potranno sancire altre cause di limitazione all'accesso alle cariche sulla base di situazioni di incompatibilità specificatamente identificate in tale sede.

#### **Articolo 10°) Elettorato attivo e passivo**

Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee Sociali con diritto di voto e possono essere eletti a far parte delle cariche sociali, a patto di essere in possesso del requisito della maggiore età, della capacità d'agire e di quella naturale. Sono esclusi da tale diritto i Soci che non hanno versato la quota annuale almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

#### **Articolo 11°) Quota associativa**

Il contributo Associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

L'ammontare della quota è deciso di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

La quota dovrà essere versata entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione all'Associazione o entro il 28 (ventotto) febbraio di ogni anno per quanto riguarda il rinnovo, salvo proroga dei termini deliberata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo.

La quota sociale non è ripetibile qualsiasi sia la causa della perdita della qualifica di Socio.

#### **Articolo 12°) Fondo Comune - Patrimonio ed entrate**

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione dispone di un fondo comune, costituito da:

- a) quote associative;
- b) entrate derivanti da attività turistica, culturale o sportiva o partecipazione ad essa;
- c) dai contributi, atti di liberalità, proventi, erogazioni, donazioni, lasciti destinati all'attuazione degli scopi statutarî da chiunque provenienti, persone fisiche o giuridiche, private o pubbliche, Enti, Fondazioni, Associazioni, anche non riconosciute;
- d) dai proventi derivanti dalla vendita ai Soci di gadget sponsorizzanti l'Associazione;
- e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- f) dai beni eventualmente acquistati per il raggiungimento degli scopi associativi;
- g) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Non sono ammesse distribuzioni di utili o avanzi di gestione, neppure parzialmente, durante la vita dell'Associazione, né è data facoltà ai Soci di chiedere la divisione del fondo comune, finché dura l'Associazione.

E' tuttavia riconosciuta all'Associazione la facoltà di porre in essere atti di liberalità, che saranno deliberati dall'Assemblea dei Soci, a favore di associazioni ed enti, pubblici o privati, riconosciuti o meno, che operano nel settore del volontariato o della beneficenza. La copertura del fabbisogno destinato a tale scopo potrà avvenire sia mediante iniziative ad hoc, sia da autotassazione degli Associati, sia dalla riserva di una percentuale sulla quota associativa, in base a quanto verrà di anno in anno deliberato dal Consiglio Direttivo in accordo con i Soci aventi diritto di voto.

### **Articolo 13°) Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori Sindaci Proviviri.

### **Articolo 14°) Assemblea degli Associati**

L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è sovrana.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti gli Associati.

### **Articolo 15°) Compiti dell'Assemblea**

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- a) l'elezione, fra i propri membri, dei componenti del Consiglio Direttivo;
- b) l'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori Sindaci Proviviri;
- c) l'approvazione del rendiconto economico preventivo e del rendiconto economico consuntivo;
- d) la determinazione, in accordo con il Consiglio Direttivo, dell'indirizzo da seguire per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- e) il giudizio sulla relazione morale riguardante l'opera svolta dall'Associazione in ciascun esercizio;
- f) la delibera di eventuali modifiche o integrazione del presente Statuto che siano state proposte dal Consiglio Direttivo;
- g) l'approvazione e modifica dei Regolamenti Interni, se istituiti, proposti dal Consiglio Direttivo;
- h) la proposizione di eventuali modifiche o integrazioni al presente Statuto o ai regolamenti, se presenti, purché tali interventi siano proposti da almeno la metà dei Soci con il quorum previsto dall'articolo 18 del presente Statuto;
- i) l'approvazione della delibera di nomina dei Soci Onorari;
- j) l'approvazione della delibera inerente il/i destinatario/i dell'atto di liberalità previsto nel presente Statuto nonché dell'entità di tale atto;
- k) la delibera inerente lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio ad altra Associazione che abbia finalità analoghe o comunque pubblica utilità;
- l) la delibera di ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

### **Articolo 16°) Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea è convocata in sessioni ordinarie o straordinarie ad opera del Presidente o del Segretario dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, di norma entro l'ultimo giorno del mese di aprile, in occasione dell'approvazione del rendiconto economico preventivo, del rendiconto consuntivo dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente e dei relativi provvedimenti.

L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria quando ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o sia richiesto da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti dell'Assemblea.

Le Assemblee sono convocate mediante avviso da inviarsi a tutti i componenti almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la convocazione attraverso qualsiasi mezzo idoneo al raggiungimento dei Soci (dall'SMS, alla convocazione mezzo posta elettronica, alla raccomandata scritta, etc.). L'indirizzo a cui verrà inviata la comunicazione sarà quello indicato dal Socio nella domanda di ammissione o, per quanti già associati, all'indirizzo precedentemente fornito. E' fatto obbligo a ciascun Associato di comunicare all'Associazione, entro 15 (quindici) giorni dal suo mutamento, il cambio di residenza e/o domicilio, il cambio dell'indirizzo di posta elettronica, del numero di telefono e/o di facs. Qualora la comunicazione dovesse giungere ad un indirizzo non più valido, ma la cui variazione non sia stata comunicata dall'Associato nel termine previsto, la convocazione si ha perfezionata all'indirizzo in possesso dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'Assemblea dovrà svolgersi, con indicazione della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno su cui l'Associato sarà chiamato a deliberare.

### **Articolo 17°) Validità dell'Assemblea**

Per la validità dell'Assemblea è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, da effettuare almeno un'ora dopo la prima convocazione, l'Assemblea è valida qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti gli Associati in regola con il versamento della quota associativa annuale e che abbiano effettuato il versamento almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

Ciascun Associato ha diritto ad un voto.

Ogni Associato può farsi rappresentare da un altro Associato avente diritto di voto mediante delega scritta. Ogni Associato può rappresentare un massimo di 3 (tre) Associati deleganti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità delle deleghe.

### **Articolo 18°) Maggioranza dell'Assemblea**

Tutte le delibere dell'Assemblea sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, senza tener conto delle astensioni.

Le modifiche statutarie devono essere assunte con la maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei presenti, tenendo conto delle astensioni.

Le votazioni per la determinazione dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori Sindaci Probiviri avvengono a scrutinio segreto; tutte le altre votazioni avvengono a scrutinio palese, a meno che almeno 1/5 (un quinto) dei partecipanti faccia richiesta affinché la votazione avvenga a scrutinio segreto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da un altro membro del Consiglio Direttivo designato dall'Assemblea su proposta del Presidente.

Le funzioni di segretario sono assolte dal Segretario dell'Associazione o, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea su proposta del Presidente.

La regolare costituzione dell'Assemblea deve essere constatata dal Presidente.

Di ogni adunanza deve essere redatto processo verbale ad opera del Segretario, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso. Di detto verbale sarà inviata una copia a ciascun Associato, a cura del Segretario, a mezzo plico raccomandato o con mezzi equipollenti.

### **Articolo 19°) Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari minimo di 5 (cinque) e massimo di 11 (undici) membri stabiliti dall'Assemblea. Tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa e che abbiano effettuato il versamento almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea possono candidarsi per essere eletti come membri del Consiglio Direttivo, secondo quanto stabilito dall'articolo 10 del presente Statuto.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo vengono eletti ai sensi dell'articolo 15, durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) di eleggere al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario;
- b) di curare il conseguimento dei fini statutari adottando tutte le deliberazioni all'uopo necessarie in conformità alle direttive concordate in Assemblea;
- c) di predisporre annualmente il rendiconto economico di previsione e il rendiconto economico consuntivo;
- d) di decidere sull'ammissione dei Soci o sul loro allontanamento così come previsto all'articolo 8 punto b e punto d;
- e) di nominare Soci particolarmente meritevoli e attivi per farsi coadiuvare a livello locale al fine di coordinare attività in loco che diano maggiore visibilità e diffusione all'Associazione in tali ambiti;
- f) di nominare i Soci Onorari;
- g) di stabilire, in ragione dell'anno, l'ammontare dell'importo delle quote associative e l'eventuale proroga dei termini previsti dallo Statuto per il rinnovo;
- h) di predisporre i regolamenti interni, se ritenuti opportuni o se richiesti da almeno 2/3 (due terzi) dei componenti l'Assemblea, al fine di disciplinare ed organizzare in modo più puntuale l'attività dell'Associazione, nonché le modalità di attuazione dello Statuto e lo svolgimento della vita Associativa, da sottoporre all'Assemblea per la sua approvazione;
- i) di stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere attinenti l'attività dell'Associazione;
- j) di favorire la partecipazione di tutti i Soci alle attività dell'Associazione;
- k) di compiere, in generale, qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione finalizzato tanto al perseguimento delle finalità statutarie dell'Associazione, tanto alla gestione, anche organizzativa, dell'Associazione, ivi la facoltà di istituire sedi secondarie, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea o ad altri Organi dell'Associazione.

Le cariche all'interno del Consiglio Direttivo potranno essere eventualmente affidate alla medesima persona, eccezion fatta per il Presidente.

Il consiglio Direttivo delibera con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e a maggioranza; è convocato dal Presidente, dal Vice Presidente o da 1/3 (un terzo) dei suoi membri. In caso di votazione paritetica, il voto del Presidente consta doppio.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione mediante qualsiasi mezzo idoneo al raggiungimento dei Consiglieri (dall'SMS, alla convocazione mezzo posta elettronica, alla raccomandata scritta, etc.).

E' data facoltà al Consiglio Direttivo, su proposta di un suo membro, di chiamare a far parte del Consiglio stesso, con voto solamente consuntivo, persone appartenenti ad altre realtà associative con le quali l'Associazione si troverà a collaborare sinergicamente per il perseguimento degli scopi statutari.

Il Consiglio Direttivo può, nei limiti di legge, delegare alcune delle proprie attribuzioni, a norma di Regolamento Interno, ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri ed altresì può avvalersi dell'ausilio di professionisti in funzione di consulenti.

Le funzioni svolte dai membri del Consiglio Direttivo sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle proprie funzioni.

#### **Articolo 20°) Presidente**

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. Gli sono riconosciuti i poteri di firma, convoca e presiede l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo e ne dirige i lavori, controllandone la regolare costituzione; firma i verbali delle adunanze e tutti gli atti che possono portare impegno per l'Associazione; prende inoltre i provvedimenti d'urgenza che dovrà sottoporre alla prima seduta del Consiglio Direttivo per la ratifica.

Il Presidente può delegare ad ogni fine ed effetto di legge e di Statuto associativo il Tesoriere all'adempimento di ogni formalità connessa al disbrigo delle pratiche amministrative quali, a mero titolo di esempio non tassativo e non esaustivo, l'apertura e la tenuta di c/c bancari, la riscossione della quota associativa ed il rilascio di quietanza relativa, il pagamento di fatture attive e passive, etc..

#### **Articolo 21°) Vice Presidente**

Il Vice Presidente affianca il Presidente nella vita associativa e lo sostituisce in ogni sua funzione in caso di sua impossibilità o incapacità.

In caso di impedimento, può altresì sostituire il Segretario nell'espletamento delle proprie funzioni.

#### **Articolo 22°) Segretario**

Il Segretario ha il compito di coadiuvare il Presidente nelle riunioni del Consiglio Direttivo e nell'Assemblea degli Associati, annotando la partecipazione dei Soci all'Assemblea e l'esito delle votazioni a scrutinio palese; predispone e redige il verbale di ogni Assemblea e Consiglio.



Spetta al Segretario la cura della corrispondenza e la predisposizione delle convocazioni sia ordinarie che straordinarie. Il Segretario sottoscrive con il Presidente i verbali e custodisce i registri.

In caso di impedimento da parte del Segretario, le sue funzioni verranno assunte dal Vice Presidente o da altro membro del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 23°) Tesoriere**

Il Tesoriere ha il compito di tenere la contabilità dell'Associazione. Egli ha l'onere di custodire e amministrare il fondo comune dell'Associazione, verificandone il corretto utilizzo per il perseguimento dei fini statutari e per la realizzazione dei progetti deliberati. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente nell'amministrazione finanziaria dell'Associazione; intrattiene i rapporti con gli Istituti di Credito e la sua firma è depositata, con quella del Presidente, per le movimentazioni bancarie.

Presenta lo stato dei conti a semplice richiesta del Presidente, di qualsiasi altro Consigliere o ai Soci che ne abbiano fatto richiesta secondo le modalità previste dall'articolo 26.

Nella sua funzione può essere coadiuvato da un professionista esterno al quale, oltre al rimborso spese, può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

### **Articolo 24°) Collegio dei Revisori Sindaci Proviviri**

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea.

E' composto da 3 (tre) membri, eletti anche tra non Soci nel caso in cui si ravvisi la necessità di far ricoprire tale carica ad un soggetto altamente specializzato, ma non iscritto all'Associazione, e dura in carica 3 (tre) anni.

I Revisori eleggono al loro interno il Presidente del Collegio.

E' compito del Collegio giudicare se determinati atti o comportamento dei Soci non siano ritenuti compatibili con gli scopi dell'Associazione.

Il deferimento al collegio dei Revisori Sindaci Proviviri viene effettuato dal Presidente dell'Associazione su conforme decisione del Consiglio Direttivo.

A tale collegio può fare ricorso il singolo Socio avverso le decisioni del Consiglio Direttivo in materia di esclusione che lo riguardano, come previsto dall'articolo 8 b.

Spetta altresì al Collegio il controllo della correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del rendiconto economico consuntivo.

I Revisori Sindaci Proviviri hanno diritto ad assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, ma solamente con funzioni consultive, mentre compete loro la più ampia facoltà nel verificare il corretto adempimento degli obblighi derivanti dalle cariche, dalle delibere dell'Assemblea e da quelle del Consiglio Direttivo.

Le funzioni svolte dai membri del Collegio dei Revisori Sindaci Proviviri sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle proprie funzioni. In caso di soggetti professionali non appartenenti all'Associazione, oltre al rimborso spese può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

**Articolo 25°) Dimissioni dall'incarico**

Il Socio che ricopre un incarico previsto dal presente Statuto e intende rassegnare le proprie dimissioni deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, fatto salvo che le dimissioni non dipendano da circostanza di forza maggiore. In questo caso il termine previsto può essere ridotto fino ad annullarsi.

Il Socio dimissionario verrà sostituito con il Socio che negli scrutini per le cariche elettive previste dallo Statuto, risulta essere stato il più votato tra i non eletti. Sarà compito dell'Assemblea, nella prima convocazione utile, provvedere alla conferma del sostituto. In caso di mancata conferma, si provvederà a nuova elezione, così come previsto dall'articolo 18.

Il Socio che subentra ad altro Socio dimissionario rimarrà in carica fino alla scadenza naturale dei termini previsti per l'elezione del nuovo Organo nel quale si attua il subentro.

**Articolo 26°) Esercizio Finanziario**

L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare.

Entro il 10 (dieci) aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto consuntivo dell'esercizio economico finanziario dell'anno precedente, da sottoporre all'Assemblea per approvazione.

Entro il 30 (trenta) novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto preventivo del successivo esercizio economico finanziario, da sottoporre all'Assemblea per approvazione.

I rendiconti rimangono depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Ai Soci è riconosciuto il diritto di accedere in qualsiasi momento ai rendiconti economici e a tutta la documentazione comprovante le scritture contabili, mediante semplice richiesta scritta.

E' fatto divieto all'Assemblea distribuire anche indirettamente utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a meno che la legge non disponga diversamente.

**Articolo 27°) Amministrazione**

Gli atti di ordinaria amministrazione spettano al Presidente e ai membri del Consiglio Direttivo disgiuntamente.

Gli atti di straordinaria amministrazione spettano invece al Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo da assumersi a maggioranza assoluta.

**Articolo 28°) Scioglimento dell'Associazione**

Nel caso in cui l'Assemblea decida di deliberare, per qualunque causa, lo scioglimento dell'Associazione, sarà necessario il voto favorevole di almeno i 4/5 (quattro quinti) dei Soci aventi diritto di voto. La stessa Assemblea dovrà altresì deliberare congiuntamente la devoluzione del patrimonio dell'Associazione, con il vincolo che questo sia destinato ad altre Associazioni o Enti senza scopo di lucro o con fini di pubblica utilità.

In sede di scioglimento, può essere nominato un liquidatore che curi tutti gli adempimenti previsti dalle legge e dalla delibera dell'Assemblea.

**Articolo 29°) Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, o dai regolamenti interni, se vigenti, valgono le disposizioni di legge e del Codice Civile.

**Articolo 30°) Foro competente**

Per qualunque controversia dovesse insorgere in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Statuto, Foro competente a giudicare le dette controversie è il Foro di Milano.